

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIoglIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Preso atto che l’articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

Atteso che al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11 bis;

Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00;

Ritenuto di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di euro16,00;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Ad unanimità di voti favorevolmente espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di **determinare** in € 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11-*bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile.
2. Di **dare atto** che lo stesso verrà riscosso a partire dal prossimo 11 dicembre, data di entrata in vigore dell'art. 12 del decreto legge n. 212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.
3. Di **dare atto** altresì che le citate somme saranno introitate alla risorsa 3010630 capitolo 720 del Bilancio comunale.

4. Di **dare atto** che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.
5. Di **comunicare**, ai sensi dell’art. 79, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente provvedimento.
6. Di pubblicare, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.albotelematico.tn.it.
7. Di **dare evidenza** che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.